

OUTSOURCING E CLOUD AI TEMPI DEL GDPR. COME IMPOSTARE I CONTRATTI SOTTO IL PROFILO DELLA SICUREZZA INFORMATICA

Security summit

13 marzo 2019

In collaborazione
con:

The Clusit logo, which includes a stylized 'C' containing a circle of stars, followed by the word "Clusit" in a bold, sans-serif font.

***Clusit
Education***

PROGRAMMA P4I FOR AUSED 2019

- **16 maggio:** Indagare le componenti che caratterizzano la spesa delle Direzione IT e le implicazioni a livello di organizzazione e strategie di sourcing;
Marco Pozzoni
- **13 giugno:** Presentare i modelli per la gestione dell'innovazione digitale e metodologie per la valorizzazione delle competenze interne;
Marco Planzi
- **12 settembre:** Approfondire le criticità nella negoziazione di un contratto per l'acquisto di servizi in cloud, anche in relazione al GDPR (Regolamento UE 2016/679);
Anna Italiano, Luca Bechelli
- **10 ottobre:** Presentare le modalità di gestione dei Cyber Risk e valutazione degli investimenti di prevenzione e/o protezione.
Luca Bechelli

1





28/02/19

Grazie

Francesca Gatti

aised@aised.org

345 255 9509



L'Espresso

DISAGI

Poste, il software è un pacco

L'hanno pagato 40 milioni di euro e dopo sei mesi si è scoperto che era bacato: ecco perché negli uffici di mezza Italia in questi giorni ci sono code chilometriche. Sul banco degli imputati Ibm e Hp, ma c'è chi ipotizza un attacco informatico

DI DAVIDE MOSCA

Consiglia 9 Tweet Pinterest 0 G+ Email Stampa

A mezzogiorno nell'ufficio postale di via Usodimare - Roma, quartiere Ostiense - siamo quasi alla rivolta: «Per ogni operazione ci vuole più di un'ora, io devo ritirare la pensione, è da venerdì che ci provo e non ci riesco». E poi: «Questa tecnologia ha rovinato proprio tutto, ma fare le cose a mano no?». E ancora: «Ma perché non usano la macchina da scrivere?».

Tina, Maria, Giuseppe, Carlo e molti altri, la maggior parte pensionati, che in questi giorni sono andati agli sportelli postali e, dopo attese snervanti, sono tornati a casa furiosi.

Alla base di tutto vi è un piccolissimo bug (un errore di software) che sta facendo impazzire i tecnici di Ibm e Hp.

LA STAMPA

Poste in tilt, ora è bufera sull'Ibm

L'ad Sarmi: «Chiederemo i danni, per i consumatori danni oggettivi»



ROMA

Sembra rientrare la catastrofe informatica che ha fatto collassare i sistemi di Poste Italiane dal primo giugno, creando immensi disagi agli utenti. Disagi che - anche se ieri non sono mancate code e ritardi, e non si può dire che il problema di software causa di tutto sia stato pienamente risolto si stanno riducendo. In una nota, Poste Italiane spiega che ieri negli uffici, il cui orario di apertura è stato prolungato, sono state eseguite circa «7 milioni di operazioni postali e finanziarie eseguite oggi negli uffici postali», tra cui 250mila pensioni pagate e 1,7 milioni di bollettini di conto corrente.

MAXI-INTRUSIONE INFORMATICA

UniCredit, violati i dati di 400mila clienti. «Password al sicuro»

26 giugno 2017



VIDEO



20 ottobre 2018
Partita la missione BepiColombo in viaggio verso Mercurio

I PIÙ LETTI DI TECNOLOGIA

1. **IL RAPPORTO** | 22 ottobre 2018
Crolla la rapidità di diffusione del web nel mondo. Qualcosa è andato storto
2. **LA RECENSIONE** | 22 ottobre 2018
Apple Watch Series 4: i pros e i contro



Maxi intrusione informatica in Italia ai danni di UniCredit. La banca ha comunicato di aver subito una intrusione informatica con accesso non autorizzato a dati di clienti italiani relativi solo a prestiti personali. Tale accesso - precisa l'istituto - è avvenuto attraverso un partner commerciale esterno italiano. Secondo le risultanze della banca, una prima violazione sembra essere avvenuta nei mesi di settembre e ottobre 2016, mentre è stata appena individuata una seconda intrusione avvenuta nei mesi di giugno e luglio 2017.

REUTERS

World Business Markets Politics TV

Imprisoned In Myanmar

Energy & Environment

Brexit

North Korea

Charged: The Future of Autos

Future of Money

Breakingviews

Italy's UniCredit reveals data attack involving 400,000 clients

Paola Arosio, Gianluca Semeraro

2 MIN READ



MILAN (Reuters) - Suspected hackers have accessed client data of Italy's biggest lender, UniCredit ([CRDI.MI](#)), in two attacks in the past 10 months and affected about 400,000 Italian customers, the most serious data breach ever reported by a major Italian lender.

LA STAMPA TECNOLOGIA

  SEZIONI 

S TEMPI MODERNI


Piccoli spiritisti crescono con la tavola Ouija della Hasbro, ma è polemica sui rischi
ANDREA CIONCI

Una vulnerabilità di Ethereum congela centinaia di milioni di dollari

La falla è stata rilevata su Multi-sig wallet, una tecnologia utilizzata per gestire le transazioni con la criptovaluta Ether



CAMBI DI PARADIGMA



Fonte: NIST Cloud Computing Reference Architecture, September 2011
https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=909505

« *Through 2022, at least 95% of cloud security failures will be the customer's fault* (Gartner 2020 10 top predictions) »

CONTRATTI DI FORNITURA: GLI IMPATTI DEL GDPR


FORMALIZZAZIONE E LA REPOSANBILITA' SOLIDALE TRA CONTROLLER E PROCESSOR: COME CAMBIA IL RAPPORTO TRA CLIENTI E FORNITORI

- Accresciuta **attenzione** alle tematiche contrattuali anche sotto il profilo della normazione degli obblighi e dei ruoli privacy
- Difficoltà a **comprendere ed allocare**:
 - Le responsabilità per la **gestione della sicurezza**;
 - La **valutazione di adeguatezza** delle misure a protezione dei dati.
- Difficoltà a comprendere **cosa sia negoziabile** e cosa debba essere preteso
- Proliferazione di **clausole di manleva**
- Dubbi su come **attuare concretamente taluni requisiti** imposti dall'art. 28 (es. nell'ambito dei servizi cloud)

I CONTENUTI CHE IL GDPR PREVEDE PER IL CONTRATTO

Il GDPR, ai sensi dell'art. 28, individua **due casi** in cui i reciproci obblighi intercorrenti tra *Data Controller* e *Data Processor*, relativamente all'esternalizzazione del trattamento dei dati personali, devono essere formalizzati:

- laddove il *Data Controller* affidi uno **specifico trattamento** di dati personali al *Data Processor*;
- laddove il *Data Processor* intenda ricorrere ad **un altro responsabile** del trattamento per l'esecuzione di **specifiche attività** di trattamento per conto del Titolare.



I CONTENUTI CHE IL GDPR PREVEDE PER IL CONTRATTO

Il comma 3 dell'art. 28 GDPR prevede che:

«I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento»

Inoltre, la normativa (al comma 9 dell'art. 28) stabilisce le modalità con cui deve essere formalizzato l'accordo:

Contratto o altro atto giuridico, il quale dovrà essere stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico

I CONTENUTI CHE IL GDPR PREVEDE PER IL CONTRATTO


Il riferimento voluto da parte del Legislatore europeo con l'indicazione di «**altro atto giuridico**» lascia intendere che i rapporti e gli obblighi reciproci possono essere anche formalizzati con la **lettera di nomina a responsabile esterno** disciplinata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), purché siano indicati i contenuti richiesti e previsti dal GDPR.



La lettera di nomina non è più facoltativa, ma obbligatoria per il Data Controller che decide di esternalizzare il trattamento.

I CONTENUTI CHE IL GDPR PREVEDE PER IL CONTRATTO

L'accordo intercorrente tra *Data Controller* e *Data Processor* dovrà prevedere requisiti particolari e specifici, in particolare, l'accordo vincolante per il *Data Processor* dovrà indicare:



a) trattare i dati solo su istruzioni documentate del Titolare

b) assicurare che gli incaricati si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza

c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative ritenute adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 sulla base degli elementi indicati in cima

d) assistere il Titolare con adeguate misure per «dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato»;


e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile (il quale, in talune circostanze, è l'unico soggetto in grado di rilevare un *data breach*)

f) cancellare tutti i dati personali o restituire le copie esistenti alla cessazione delle funzioni di Responsabile

g) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e collaborazione alle attività di revisione, comprese le ispezioni del Titolare (o soggetto da questi incaricato)

I CONTENUTI CHE IL GDPR PREVEDE PER IL CONTRATTO

L'accordo intercorrente tra *Data Controller* e *Data Processor* dovrà prevedere requisiti particolari e specifici, in particolare, l'accordo vincolante per il *Data Processor* dovrà indicare:



a) trattare i dati solo su istruzioni documentate del Titolare

b) assicurare che gli incaricati si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza

c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative ritenute adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 sulla base degli elementi indicati in cima

d) assistere il Titolare con adeguate misure per «dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato»;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile (il quale, in talune circostanze, è l'unico soggetto in grado di rilevare un *data breach*)

f) cancellare tutti i dati personali o restituire le copie esistenti alla cessazione delle funzioni di Responsabile

g) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e collaborazione alle attività di revisione, comprese le ispezioni del Titolare (o soggetto da questi incaricato)

ELEMENTI DI ATTENZIONE

- La definizione di misure e requisiti di **sicurezza** in ambito contrattuale, dovrebbe prevedere, quindi:



Velocità
avviene all'interno di un processo complesso con tempi tipicamente contingentati



Scalabilità
è un'attività che impatta decine se non centinaia di contratti all'anno



“Accountability” e Coerenza
Servizi aventi rischi analoghi dovrebbero essere protetti allo stesso modo. In ambito GDPR servono metodologia e approcci coerenti




Integrazione
deve garantire adeguata sicurezza tanto per il business, quanto per gli interessati



Coerenza con il mercato e aggiornamento
Definire requisiti sostenibili, mantenere sotto controllo l'evoluzione delle minacce, seguire lo sviluppo delle tecnologie di protezione

ELEMENTI DI ATTENZIONE

MODELLO DI GESTIONE DELLE CLAUSOLE DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEI CONTRATTI



I CONTENUTI CHE IL GDPR PREVEDE PER IL CONTRATTO

Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione, il *Data Processor* ha l'obbligo di assistere il *Data Controller*:

nell'assicurare protezione ai dati attraverso misure tecniche ed organizzative adeguate, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento;

nel notificare all'Autorità eventuali *data breaches* occorsi, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento;

nel comunicare agli interessati gli eventuali *data breaches* occorsi, nei casi previsti dall'articolo 34 del Regolamento;

nell'effettuare la valutazione di impatto richiesta dall'articolo 35 del Regolamento;

nel consultare l'Autorità, qualora la valutazione di impatto effettuata indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

mettere a disposizione del Data Controller tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi a cui è tenuto.

POSSIBILITÀ DI DESIGNARE SUB-PROCESSORS (ART. 28 CO. 2 E 4)




Il Data Processor può ricorrere ad un altro Data Processor («subprocessor») previo consenso scritto, specifico o generale, del Data Controller, **imponendogli gli stessi obblighi** su cui è soggetto il primo




ciò significa che la designazione del secondo Data Processor debba contenere tutti gli elementi di cui all'art. 28.3 .

Anche il subprocessor deve fornire al primo responsabile «**garanzie**» **sufficienti** per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate

**Novità più
significativa
dell'Istituto in
esame**






Se il **consenso** a ricorrere ad un sub-processor è **generico**, il Data Processor deve **informare** il **Data Controller** di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili.

IN MODO DA

Consentire al **Data Controller** di **opporsi** a tali modifiche




Il Data Processor dovrà imporre al proprio subresponsabile, mediante un contratto o un altro atto scritto gli stessi obblighi di cui all'art. 28.3 del GDPR contenuti nell'accordo tra il primo ed il titolare del trattamento, in particolare sotto il profilo delle misure di sicurezza adeguate al trattamento.

RESPONSABILIZZAZIONE DEL PRIMO DATA PROCESSOR RISPETTO ALLA PROPRIA FILIERA



Il **primo Data Processor** (e non il Data Controller) rimane comunque **pienamente responsabile**, sia per *culpa in eligendo* che per *culpa in vigilando*, in caso di **inadempimenti** da parte del sub-processors in materia di protezione dei dati.



LE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI DEL DATA CONTROLLER

LE RESPONSABILITÀ DEL DATA CONTROLLER

In relazione alla **responsabilità** che spetta al *Data Controller*, questo dovrà assicurarsi di ricorrere ad un soggetto terzo che presenti **garanzie adeguate**.


Recita l'art. 28, co. 1, del GDPR:



*“Qualora un trattamento debba essere effettuato **per conto del titolare** del trattamento, quest'ultimo **ricorre unicamente** a **responsabili del trattamento** che **presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate** in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*

LE RESPONSABILITÀ DEL DATA CONTROLLER

Individuare un soggetto che, **in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, garantisca la possibilità di mettere in atto misure di sicurezza che soddisfino le esigenze di protezione dei dati personali.**



Verificare il ricorso, da parte del responsabile, a **codici di condotta o meccanismi di certificazione** può certamente costituire un **indice di garanzia ed affidabilità.**




attraverso questa verifica il *Data Controller* può dimostrare il rispetto degli obblighi relativi alla diligenza “in eligendo” dei propri Data Processor

LE RESPONSABILITÀ DEL DATA CONTROLLER

l'obbligo di stipulare **ACCORDI SCRITTI** con il Data Processor attraverso i quali fornire **dettagliate istruzioni** in ordine alle modalità del trattamento




Resta inteso che l'eventuale **esternalizzazione** totale o parziale del trattamento **non** implica alcuna **deresponsabilizzazione** per il **Data Controller**, il quale risponderà direttamente, per ciò che ad egli compete, in ordine alla conformità normativa delle proprie attività di trattamento dati



LE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI DEL DATA PROCESSOR

Di regola la responsabilità per i danni derivanti dal trattamento è allocata in capo al *Data Controller* (che decide **finalità e mezzi del trattamento**), in quanto il Responsabile svolge solo **attività strumentali** nei **limiti dell'incarico** che ha ricevuto e **deve agire secondo le istruzioni del Data Controller** (e di impartirle ai propri collaboratori).




TUTTAVIA

Il GDPR prevede dei casi specifici, individuati dall'art. 82 co. 2, in cui il *Data Processor* è tenuto al risarcimento.

RESPONSABILITÀ PER IL DATA PROCESSOR

Il *Data Processor* risponde non solo se ha agito in modo **difforme o contrario** rispetto alle legittime **istruzioni del titolare**

ma anche se **non ha adempiuto gli obblighi del regolamento specificatamente diretti ai responsabili**



RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Qualora più titolari o responsabili oppure entrambi siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare o responsabile è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato

OBBLIGHI DIRETTI DEL DATA PROCESSOR

Tra gli adempimenti direttamente posti in capo al responsabile, la cui violazione può dar luogo a responsabilità diretta del responsabile, si segnalano in particolare:

- **Gli obblighi relativi al subappalto**
- **Gli obblighi di cooperazione con l'Autorità di controllo**
- **Gli obblighi relativi alla sicurezza**
- **L'obbligo di istituire ed aggiornare il registro delle attività di trattamento effettuate per conto del titolare**
- **L'obbligo di informare senza giustificato ritardo il titolare di ogni evento di violazione della sicurezza di cui sia venuto a conoscenza**
- **L'obbligo di nominare un DPO laddove richiesto per legge**
- **L'obbligo di designare un proprio rappresentante, laddove richiesto per legge**

CONSEGUENZE SANZIONATORIE



Il Regolamento prevede, ai sensi dell'art. 83, la possibilità per le Autorità nazionali di irrogare **sanzioni fino a € 20.000.000** o, in caso di «*undertaking*», **al 4% del fatturato globale annuo**, a seconda di quale risulti la sanzione più elevata.

Le sanzioni più alte si applicano, *inter alia*, a:

- violazioni dei principi del trattamento, incluse le condizioni per il consenso;
- violazione dei diritti degli interessati;
- inosservanza delle norme in tema di trasferimento internazionale dei dati

Le sanctions più basse (fino a € 10.000.000 o al 2% del fatturato globale annuo) si applicano, fra l'altro, a

- **violazione delle obbligazioni di *controllers* e *processors*, incluso gli obblighi di sicurezza e *data breach notification*.**



Il concetto di '*undertaking*' potrebbe mettere a rischio le *revenues* di un gruppo societario, anche se non tutte le società del gruppo sono responsabili della violazione.


Le sanzioni non sono infatti imposte in riferimento alle revenues della specifica società sanzionata, ma alle revenues di un "undertaking". Ciò, in estrema sintesi, potrebbe comportare che, se la società sanzionata è parte di un "undertaking", il 4% o 2% saranno calcolati sul fatturato totale annuo dell'intera undertaking e non il fatturato totale annuo della sola specifica società sanzionata.

SANZIONI AMMINISTRATIVE GDPR – FINO A 10 MLN, 2%

RIFERIMENTO	INADEMPIMENTO	SANZIONE
Consenso dei minori (art. 8)	Mancata verifica del consenso da parte del Titolare della responsabilità genitoriale sul minore	<p>Fino a <u>10.000.000</u> €, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.</p>
Trattamento che non richiede l'identificazione (art. 11)	Conservazione, acquisizione o trattamento di ulteriori informazioni per identificare l'interessato anche se le finalità non richiedono o non richiedono più la sua identificazione	
Privacy by design/default (art. 25)	Mancata protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e/o mancata protezione per impostazione predefinita (privacy by default)	
Contitolarità (art. 26)	Assenza di accordo interno tra i contitolari e/o mancata determinazione, in modo trasparente, delle rispettive responsabilità in riferimento al GDPR	
Rappresentanti non stabiliti in UE (art. 27)	Mancata designazione per iscritto, da parte del titolare/responsabile, di un rappresentante nell'UE	
Data Processor (art. 28)	Mancato rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 28	

UNIRE I PUNTINI... DALLA COMPLIANCE ALLE OPPORTUNITÀ DI SICUREZZA

Due differenti approcci: possono convergere?



1. GDPR COMPLIANCE: PRIVACY FRAMEWORKS

Risk assessment



c) implements **appropriate technical and organisational measures** to ensure a level of security appropriate to the risk pursuant to art. 32

L	Security policy and procedures for the protection of personal data	A.1	The organization should document its policy with regards to personal data processing as part of its information security policy.	A.5 Security policy
M	Security policy and procedures for the protection of personal data	A.3	The organization should document a separate dedicated security policy with regard to the processing of personal data. The policy should be approved by management and communicated to all employees and relevant external parties	A.5 Security policy
H	Security policy and procedures for the protection of personal data	A.6	The security policy should be reviewed and revised, if necessary, on a semestral basis.	A.5 Security policy



ANSI/ISA 624
«Handbook on Security of Personal Data Processing»

43



- ISO/IEC 29100:2017
- ISO/IEC 29101:2013
- ISO/IEC 29134:2017
- ISO/IEC 29151:2017
- ISO/IEC 29190:2015
- ISO/IEC 29191:2012



Practice UNI/PdR 43:2018
«Linee guida per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) - Gestione e monitoraggio dei dati personali in ambito ICT»

2. INFORMATION SECURITY: QUALE FRAMEWORK SCEGLIERE?

ISO 20000-1:2011
(Delivery of IT service)

ISO 22301:2012
(Business Continuity)

ISO/IEC 27000 series
(Information Security
Management)

NIST Cyber Security Framework

ANSI/ISA 62443
(Security for industrial
automation and control systems)

PCI-DSS 3.2
(Electronic payments)

EBA / Bank of Italy Circulars

Technical Assessment (e.g.
Critical Security Controls, OWASP
Testing Guide, NIST 800-53A,
etc.)


Customised models based on the
Client's business

Other applicable standards
(e.g. Cobit, CSA, HIPAA, etc.)

3. UN MODELLO INTEGRATO:




3.A Definizione della libreria di minacce e valutazione (potenziale)



	Data Protection			Information Security			Global Vision		
	C	I	A	C	I	A	C	I	A
Threa t1	Green	Green	Red	Red	Green	Green	Red	Green	Red
Threa t1	Red	Orange	Green	Green	Green	Green	Red	Orange	Green
Threa t1	Green	Green	Green	Green	Yellow	Red	Green	Yellow	Red

3.B Definizione dei **controlli** per mitigare le minacce



	Kind	Source	C	I	A
C1	ORG	GDPR art. 32 ISO 27002 A.8.3.3 NIST AC-2 CSA IAM-04	X		
C2	TECH			X	X
C3	TECH			X	

3.C Calcolo del rischio residuo (inclusi i controlli)




	Data Protection			Information Security			Global Vision		
	C	I	A	C	I	A	C	I	A
Threat 1	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Yellow
Threat 2	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green
Threat 3	Green	Green	Green	Green	Yellow	Orange	Green	Yellow	Orange

È "soddisfacente"? E' adeguato?

- Definire il risk appetite
 - “soddisfacente” significa che siete preparati a accettare tale rischio, considerando “pros and cons”
- Come comunicare e dove migliorare la valutazione?
- E se l’obiettivo di rischio viene “superato”?
- E l’adeguatezza?

ADEGUATEZZA: GESTIONE, EFFICIENZA, EFFICACIA



Grazie per l'attenzione!

designed by {Prosymbols} from Flaticon